

TITOLO I


Il presente è allegato all'atto
registrato il 26/04/2017 al n° 2026

Art. 1) – E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata:

“Associazione Sviluppo Educativo”

Art. 2) – L'associazione ha sede in Varese (VA), Via Oriani n.89

Per delega del Presidente provinciale
Daniela P...
Il Presidente
Pietro ...



TITOLO II

SCOPI

Art. 39 - L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di offrire un servizio integrato di sostegno e consulenza, che possa facilitare l'azione di cura educativa familiare, anche e soprattutto attraverso la collaborazione con professionisti e realtà già operanti sul territorio.

Gli spazi associativi sono dedicati prevalentemente alle seguenti attività:

- Colloqui di orientamento alla persona, consulenza pedagogica, psicoterapia, mediazione familiare e consulenza legale, secondo la richiesta emersa dagli utenti. La consulenza si specifica ulteriormente in consulenza individuale, di coppia, genitoriale, familiare, a carattere psicologico o pedagogico a seconda delle esigenze. Le differenti attività sono sostenute e realizzate da singoli professionisti in base alle competenze nel rispetto della richiesta emersa.
- Gruppi parola, con o senza la presenza di un mediatore esterno a seconda delle necessità. Vengono principalmente proposti incontri rivolti a neogenitori, famiglie, genitori single, separati o in fase di separazione, coppie genitoriali in difficoltà, figli di coppie genitoriali in difficoltà, bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche, emotive o relazionali.
- Gruppi di aiuto allo studio e di facilitazione della relazione scuola-famiglia: grazie alla collaborazione con un'équipe accreditata è possibile intraprendere percorsi diagnostici delle



16

difficoltà di apprendimento direttamente tramite l'associazione, a tariffe agevolate, nonché percorsi di supporto allo studio, laboratori di potenziamento degli apprendimenti, percorsi formativi per insegnanti, gruppi parola di genitori e insegnanti.

- Spazio coppia adulto-bambino, uno spazio disponibile in giornate e orari definiti di anno in anno per la libera aggregazione di genitori e figli: è questo un luogo di accoglienza, gioco e ascolto pensato per facilitare il confronto tra i genitori e sollecitare la socializzazione tra di essi e i loro bambini. Sul posto sono presenti operatrici professionalmente preparate per offrire un confronto libero ed elaborare eventuali strategie per la risoluzione di problematiche educative o relazionali.

- Spazio "new-born": ai fini di completare l'offerta di servizi territoriali già presente dedicata dalle future mamme, l'associazione intende promuovere la famiglia anche e soprattutto nei primissimi mesi di vita della prole, quando i cambiamenti immaginati si fanno concreti e può diventare difficile affrontarli in modo sereno e armonioso se non adeguatamente supportati.

In questo spazio, organizzato sia in forma di liberi momenti di incontro che attraverso proposte di gruppo mediato o laboratoriali, le mamme e i papà (questi ultimi spesso considerati in secondo piano rispetto alle neomamme) avranno modo di esprimersi liberamente e confrontarsi tra di loro, affiancati (quando previsto) da consulenti che possano offrire il proprio sostegno. Per la realizzazione di tale spazio, il Centro si impegna a collaborare con altre associazioni, enti e collaboratori riconosciuti per competenza ed esperienza.

- Corsi vertenti su dinamiche ed attività complementari a quelle sopra elencate, organizzati in maniera individuale o collettiva, ma anche attività didattica rivolta ai soci ed eventualmente ai non soci al fine di meglio realizzare le attività associative.

I principi fondanti l'attività dell'associazione Sviluppo Educativo sono:

- ✓ La ricerca di una dimensione collettiva, rivolta al libero confronto e alla condivisione di esperienze, nonché alla socializzazione diretta tra le famiglie



VB

- ✓ La facilitazione del rapporto tra le famiglie e i servizi presenti sul territorio, nonché il miglioramento della relazione scuola-famiglia
- ✓ La non medicalizzazione delle difficoltà scolastiche e di apprendimento e promozione di una cultura della scuola che possa avvalersi di strumenti didattici innovativi e non discriminanti delle difficoltà di apprendimento o dei bisogni educativi specifici dei singoli alunni.
- ✓ La valorizzazione delle diversità, come elemento imprescindibile per il confronto, la crescita personale è lo sviluppo di una cultura basata sul rispetto reciproco.
- ✓ La possibilità dell'individuo di essere artefice del cambiamento proprio e altrui, secondo un principio di consapevolezza delle proprie capacità e sviluppo delle proprie potenzialità.
- ✓ Lo sviluppo di un'azione divulgativa del sapere acquisito, attraverso l'uso, la creazione e la realizzazione di risorse gratuite liberamente fruibili dalle persone che ne hanno bisogno

L'Associazione è apartitica.

Art. 4) Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

TITOLO III

Art. 5) – Soci

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- c) Ordinari

Non possono essere ammessi associati temporanei. Possono essere associati onorari:

- a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti per impegno civico, solidaristico, culturale o scientifico o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

Le nomine ad associato onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

Possono essere associati Ordinari i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature di proprietà o in possesso dell'Associazione.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la richiesta è accolta. Le iscrizioni accolte nel corso dell'anno avranno efficacia dalla domanda e varranno fino al 31 dicembre dello stesso. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato ha un voto. La quota associativa è stabilita preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 6) – Condizioni per diventare socio.

La domanda di ammissione all'associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accettazione delle domande presentate.





Art. 7) – La qualità di socio si perde per:

- a) Dimissioni volontarie dell'associato presentate al Consiglio Direttivo;
- b) Decadenza, quando l'associato non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso;
- c) Morosità, quando l'Associato è moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltagli dal Direttivo;
- d) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; La delibera di radiazione deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata A.R.

Contro le decisioni di radiazione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera del Consiglio.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni. I soci decaduti ai sensi della lettera d) del precedente comma sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8) - Diritti e doveri degli associati

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza



limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

Gli Associati hanno diritto a:

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
- d) frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati;
- e) dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli Associati sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) pagare la quota associativa e i contributi associativi;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- e) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9) – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci;
- donazioni o lasciti testamentari;

- eventuali proventi di attività promosse dalla associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- eventuali sovvenzioni derivanti dall'adesione a confederazioni, enti e organismi

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Gli associati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo relative alle attività svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestione sostenuti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

TITOLO V

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) – La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 11) – Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Segretario

Sono inoltre organi dell'associazione, se nominati dall'Assemblea dei Soci:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri



Tutte le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 12) – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

L'Assemblea dei soci riunita in via ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente, i membri del Collegio dei Probiviri ed i membri del Collegio dei Revisori; inoltre approva i rendiconti consuntivi o preventivi proposti dal Consiglio Direttivo, delibera sul Regolamento dell'Associazione ed esprime con voto raccomandazioni per le attività sociali. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche



Associazione Portale di Milano

Handwritten signature or mark.

Handwritten initials 'VB'.



statutarie o lo scioglimento dell'associazione, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati i quali devono indicare l'argomento della riunione. Sono ammessi all'assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

E' ammessa la delega scritta, ma ogni socio non può votare presentando più di due deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

1) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

2) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce modalità ed ordine delle votazioni.

Art. 13) – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Rappresenta l'Associazione e ne manifesta le volontà.

Art. 14) – Vice Presidente

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà il Vice Presidente dell'Associazione. Egli è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.



Art. 15) – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente che lo presiede, il Vice Presidente ove richiesto ed eletto dai soci e uno o più Consiglieri fino ad un massimo di cinque membri totali del Direttivo; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Consiglio procede all'elezione tra i suoi membri del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. In caso di vacanza di un membro assume il posto di Consigliere chi negli scrutini segue l'ultimo eletto.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo lettera, fax o posta elettronica, stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; la riunione del Consiglio è validamente costituita quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la

rapresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della Associazione e si incarica di far rispettare il presente statuto.

Art. 16) – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio, anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

Art. 17) – Il Collegio dei Probiviri

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà il Collegio dei Probiviri composto da due a quattro membri effettivi.

L'accettazione della carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'esatta applicazione del presente Statuto, dirime eventuali controversie per l'attribuzione delle funzioni tra gli organi sociali, applica le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto.

I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 18) – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e controlla la correttezza della gestione dell'Associazione.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione

avuto riguardo alla loro competenza. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.



TITOLO VII

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

Art. 19) – Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario sarà redatto dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

TITOLO VIII

INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Art. 20) - La quota o contributo associativo non è rivalutabile o rimborsabile; la quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

TITOLO IX

MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21) – Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o dalla metà più uno degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del Giorno.

L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei soci presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.



In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad un'Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22) – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente del Tribunale. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Varese.

TITOLO X

NORME DI RINVIO

Art. 23) – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazione.

Varese, 22 settembre 2017

Firma degli aderenti all'associazione:

- MAGGIOLINI CHIARA
- BOMBELLI VIOLA MARIA GIOVANNA
- EMALDI DENIL

[Handwritten signatures of Chiara Maggiolini, Viola Bombelli, and Denil Emaldi]

